

R.G. 11/2020



TRIBUNALE DI RAGUSA

SEZIONE CIVILE

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI

Il Giudice designato, dott.ssa Emanuela A. Favara;

letta l'istanza di liquidazione dei beni *ex art. 14 ter* L. n. 3/2012 depositata da [REDACTED]

[REDACTED] domiciliato in [REDACTED]

[REDACTED] ed esaminata l'acclusa documentazione;

rilevato che è stata depositata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Pietro BATTAGLIA;

visti i chiarimenti e la documentazione integrativa depositati in data 13.1.2021, nel termine assegnato con decreto del 30.12.2020;

rilevato che, ai sensi dell'art. 14 *ter* l. 3/2012 il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, dichiara aperta la procedura di liquidazione;

ritenuta la ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità;

rilevato il deposito della documentazione di cui all'art. 9, commi secondo e terzo, e ritenuta la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 14 *ter* l. 3/2012;

ritenuto di dover includere nella liquidazione tutti i beni mobili e immobili del debitore, ivi incluse le quote di partecipazione nella [REDACTED] poiché dette quote costituiscono una parte del patrimonio del debitore, sono commerciabili e pignorabili e non rientrano in alcuna delle voci di cui all'art. 14 *ter* co. 6 l. 3/2012, che individua i beni che possono essere esclusi dalla liquidazione;

rilevato che, secondo quanto rappresentato in domanda, le spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare del debitore ammontano a € 2.064,00 netti mensili;

verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, stando alla documentazione versata in atti;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore il dott. Pietro BATTAGLIA;

dispone che, fino alla definitività del provvedimento di omologazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

manda il liquidatore di

- pubblicare la domanda e il presente decreto sul sito *internet* del Tribunale di Ragusa e di trascrivere lo stesso presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente;
- procedere agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. L. 3/2012;
- porre in esecuzione il provvedimento di cui all'art. 14 *quinquies*, comma secondo lett. e), L. 3/2012;

dispone che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del nucleo familiare del ricorrente, l'importo di € 2.064,00 mensili;

avverte che, giusta il disposto dell'art. 14 *quinquies*, commi terzo e quarto, L. 3/2012:

- il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;
- la procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14 *undecies*, L. n. 3/2012 per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

dispone che l'O.C.C., laddove non vi abbia già provveduto, ai sensi dell'art. 14 *ter* co. 4, dia immediata notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, dell'apertura della procedura di liquidazione.

Si comunichi al dott. Pietro BATTAGLIA in qualità di O.C.C. e di liquidatore, assegnando al medesimo termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto per l'accettazione del conferito incarico.

Ragusa, 2 febbraio 2021

IL GIUDICE

Emanuela A. Favara